Simone Nepote – 14 novembre 2018

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – D.LGS 231/2007

Articolo 17 - Disposizioni generali
Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Articolo 22 - Obblighi del cliente
Articolo 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Artt. 24 e 25 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Artt. 26, 27, 28, 29 e 30 - Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Art. 42 - Astensione

Presupposti dell'AVC – *Articolo 17* –

Il professionista procede all'**adeguata verifica del cliente:**

- in occasione del conferimento dell'incarico per **l'esecuzione di una prestazione professionale**
- in occasione **dell'esecuzione di un'operazione occasionale**[(1)], disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, *indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata*
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

---

[(1)] *Intendendosi per tale un'operazione disposta dal cliente che non è riconducibile a un rapporto continuativo già in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.*

Articolo 17, al comma 4

I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo ***nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti****, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.*

Operazioni escluse dall'adeguata verifica

- ✓ *Svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali*

- ✓ *Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*

Contenuto degli obblighi di AVC – *Articolo 18* –

1) identificazione del cliente e dell'esecutore e verifica della loro identità
2) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità
3) acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale: instaurazione del rapporto, relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo, attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire ulteriori informazioni in considerazione del rischio rilevato
4) controllo costante del rapporto con il cliente

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica – *Articolo 19* –

- identificazione del cliente e dell'esecutore: in presenza del cliente (salvo alcuni casi) o dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori, e consiste nell'acquisizione dei loro dati identificativi con l'esibizione di un loro documento di riconoscimento, del quale deve venir acquisita copia in formato cartaceo o elettronico
- identificazione del titolare effettivo: il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie all'identificazione
- la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica – *Articolo 19* –

- acquisizione delle informazioni fornite dal cliente su scopo e natura della prestazione professionale, verificandone la compatibilità con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista
- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale, attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il professionista ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi

Articolo 17, al comma 3

I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo …

Articolo 19, al comma 2

L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.

La verifica della clientela deve essere "adeguata" al rischio rilevato

Adeguata verifica **SEMPLIFICATA** applicabile nei casi di **basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo rilevato:

1. può essere ridotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti che devono comunque essere posti in essere

Adeguata verifica **RAFFORZATA** è dovuta in tutti casi di **rischio elevato** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

1. acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo
2. indagare ulteriormente sulla natura e scopo dell'operazione
3. intensificare la frequenza del controllo costante

L' Articolo 24, al comma 5

evidenzia delle ipotesi che si presumono sempre di elevata rischiosità e rispetto alle quali, quindi, **è sempre richiesta l'applicazione di misure rafforzate** di adeguata verifica della clientela. Si tratta, in particolare:

- prestazioni professionali o operazioni con clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea
- prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte

DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti **cariche pubbliche** nonché i loro **familiari** e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente **stretti legami**

Articolo 1 – Definizioni – al comma 2, lettera dd)